

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2020, n. 2065

Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – cooperation for Health”. Approvazione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per l’attuazione di attività di interesse comune.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore titolare dell’incarico di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale” e confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale nonché dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- La Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, ai sensi della DGR 1254 del 04/08/2020, è stata identificata come responsabile della implementazione sia amministrativa che finanziaria del progetto su menzionato. Nello svolgimento di tale attività la Sezione oltre ad assicurare il coordinamento e l’interazione trasversale con le altre strutture regionali eventualmente coinvolte nelle attività progettuali deve attivare in maniera piena la progettualità anche negli aspetti di ricerca molecolare da essa previsti;
- In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la cooperazione Territoriale “Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di INTERREG ha un bilancio pari a 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR destinata agli Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (strumento di preadesione IPA e strumento europeo di vicinato ENI).
- Nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile per i seguenti Programmi: *Interreg Mediterrean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-Albania-Montenegro, Greece-Italy, Italy-Croatia, Adrion*;
- In data 08/07/2020, è stata pubblicato il bando per la 7^a targeted call per progetti Strategici del Programma Interreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza del 07 Agosto 2020;
- La Regione Puglia - Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ha partecipato, in qualità di leader partner ad una proposta progettuale denominata “**COOFHEA – Cooperation for Health**”, in partenariato con l’Ospedale Universitario di Ioannina (PB2), l’Ospedale Universitario di Patrasso (PB3), l’Ospedale di Patrasso “Sant’Andrea” (PB4), l’Ospedale di Ilia (PB5), l’Ospedale di Etolokarnania (PB6), l’Ospedale di Corfù (PB7), l’Ospedale di Zante (PB8), l’Ospedale di Cefalonia (PB9), l’Ospedale di Lefkada (PB10).
- Con Deliberazione n. 1254 del 04/08/2020, La Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione Puglia alla progettualità in qualità di soggetto capofila alla settima targeted call, dando mandato alla Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale di assicurare i successivi adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse.
- In data 14 settembre 2020, attraverso procedura scritta, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia /Italia 2014-2020 ha approvato la proposta presentata dalla Regione Puglia per il progetto COOFHEA della durata di otto mesi.
- Con nota prot. JS_270_2020 del 17/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato alla Sezione l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto- MIS code 5070059, per un importo complessivo di € 3.400.000,00 di cui € 1.700.000,00 di competenza della Regione Puglia – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale.
- Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento

nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987.

- La durata del progetto è pari a 8 (otto) mesi.
- Il progetto COOFHEA mira all'implementazione e allo sviluppo di una rete tra sistemi sanitari e ad attuare una comune strategia per il contrasto della pandemia COVID-19 attraverso: a) il rimborso di spese sostenute l'acquisizione di dispositivi medicali ed individuali per contrasto alla pandemia, b) realizzazione di attività di ricerca molecolare sulla molecola COVID-19; c) condivisione della piattaforma della Regione Puglia per il monitoraggio e l'assistenza clinica in remoto.
- Tra i principali "work package" di attività previsti dal progetto vi sono interventi di ricerca molecolare sul COVID-19

CONSIDERATO CHE:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "(...) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.
 - f) L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha specifiche competenze ed esperienze in materia di ricerca molecolare, con particolare riguardo alla molecola del COVID-19, che gli consentono di poter effettuare tale attività di ricerca in tempi compatibili con la citata progettualità.
- Occorre pertanto, al fine di assicurare una attuazione efficace e coerente del progetto rispetto agli obiettivi

della Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020, procedere alla stipula di un accordo di cooperazione tra la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e l'Università degli Studi di Bari – "Aldo Moro", ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, per la regolamentazione e lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le rispettive finalità istituzionali e le previsioni contenute nell'*application form* del progetto, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti.

- Le parti, in ragione dell'accordo di cooperazione da stipulare, si impegneranno a mettere a disposizione risorse umane e strumentali e ogni altra azione di competenza ritenuta utile per l'esecuzione delle attività progettuali;

VISTA la D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 recante "Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto "COOperation For Health" - acronimo COOFHEA. Presa d'atto. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.", mediante la quale è stato deliberato, tra l'altro:

1. **Di prendere atto** dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere sul Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 - settima targeted emergency Call, del progetto COOFHEA - come si evince dalla Comunicazione dell'AdG di ammissione a finanziamento del progetto Ref_Prot_JS_270_2020 del 17/09/2020 (All. "A") allegata alla presente Deliberazione - rispetto al quale la Regione Puglia è soggetto capofila (LB);
2. **Di prendere atto** che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto COOFHEA, prevedono un budget complessivo di € 1.700.000,00 senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente, atteso che lo stesso risulta finanziato per l'85% dal FESR, attraverso l'erogazione di € 1.445.000,00 e per il restante 15%, pari ad € 255.000,00, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015 (pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015).
3. **Di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2020-2021 come indicato nella sezione relativa alla copertura finanziaria, mediante l'istituzione dei nuovi capitoli nella parte Entrata e nella parte Spesa;
4. **Di apportare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell'art. 42 della LR. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2020- 2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020, relative all'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa, con l'iscrizione della somma di € 1.700.000,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione così come indicati nella sezione copertura finanziaria;
5. **Di demandare** al Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale l'attuazione delle attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il presente atto;
6. **Di autorizzare** il predetto Dirigente di Sezione, ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi, nonché l'accertamento, l'impegno e la liquidazione delle spese, a valere sull'esercizio finanziario 2020, inerenti il progetto COOFHEA;
7. **Di incaricare** il Dirigente della Sezione citata di trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;

8. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
9. **Di dare atto** del mantenimento degli equilibri di bilancio;
10. **Di approvare** l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
11. **Di dare atto** che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
12. **Di incaricare** il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
13. **Di autorizzare** per gli effetti di cui ai punti precedenti, il Segretario Generale di Giunta ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo "MACROAGGREGATO";

VISTI

- l'art. 15 della Legge n. 241/90;
- l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA

D.lgs. n. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4) lettere a) e k) della L.R. 07/1997 **propone alla Giunta Regionale:**

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza

comunitaria e nazionale in materia, lo schema di Accordo di Cooperazione, così come allegato alla presente (All.A), quale parte integrante e sostanziale, tra la Regione Puglia- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e l'Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro”, per la regolamentazione e lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le rispettive finalità istituzionali e le previsioni contenute nell'*application form* del progetto, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti;

3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale a procedere alla sottoscrizione del citato “accordo di collaborazione” e dei conseguenti atti di intesa;
4. di **notificare** la presente deliberazione al Coordinamento Politiche internazionali - Sezione Cooperazione Territoriale della Regione Puglia nonché all'Università degli Studi di Bari – “Aldo Moro”, per gli atti consequenziali di propria competenza;
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore – titolare dell'incarico
di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
(Dott. Domenico De Giosa)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G. n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Segretario generale della
Presidenza (Dott. Roberto Venneri)

Il Presidente della
Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di **prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di **approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 12 comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, lo schema di Accordo di Cooperazione, così come allegato alla presente (All.A), quale parte integrante e sostanziale, tra la Regione Puglia- Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e l'Università degli Studi di Bari – "Aldo Moro", per la regolamentazione e lo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le rispettive finalità istituzionali e le previsioni contenute nell'*application form* del progetto, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti;
3. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale a procedere alla sottoscrizione del citato "accordo di collaborazione" e dei conseguenti atti di intesa;
4. di **notificare** la presente deliberazione al Coordinamento Politiche internazionali - Sezione Cooperazione Territoriale della Regione Puglia nonché all'Università degli Studi di Bari – "Aldo Moro", per gli atti consequenziali di propria competenza;
5. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

Giovanni Campobasso

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Michele Emiliano



All.A

DE GIOSA
DOMENICO
07.12.2020
12:31:41
UTC

**SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE.
INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020.**

PROGETTO "COOFHEA COOperation For HEAlth"

Ai sensi dell'art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii.

Tra

**Regione Puglia – Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e
l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"**

Per lo svolgimento delle attività del progetto di cooperazione territoriale europea "COOFHEA – Cooperation for Health" finanziato nell'ambito della 7^a targeted call per progetti strategici del Programma Interreg V/A Grecia-Italia 2014/2020.

PREMESSO CHE

- La Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, ai sensi della DGR 1254 del 04/08/2020, è stata identificata come responsabile della implementazione sia amministrativa che finanziaria del progetto su menzionato. Nello svolgimento di tale attività la Sezione oltre ad assicurare il coordinamento e l'interazione trasversale con le altre strutture regionali eventualmente coinvolte nelle attività progettuali deve attivare in maniera piena la progettualità anche negli aspetti di ricerca molecolare da essa previsti;
- In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la cooperazione Territoriale "Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di INTERREG ha un bilancio pari a 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR destinata agli Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell'UE sostenuti da altri strumenti (strumento di preadesione IPA e strumento europeo di vicinato ENI);
- Nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile per i seguenti Programmi: *Interreg Mediterrean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-Albania-Montenegro, Greece-Italy, Italy-Croatia, Adrion*;
- In data 08/07/2020, è stata pubblicato il bando per la 7^a targeted call per progetti Strategici del Programma Interreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza del 07 Agosto 2020;
- La Regione Puglia - Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale ha



- partecipato, in qualità di leader partner ad una proposta progettuale denominata “**COOFHEA – Cooperation for Health**”, in partenariato con l’Ospedale Universitario di Ioannina (PB2), l’Ospedale Universitario di Patrasso (PB3), l’Ospedale di Patrasso “Sant’Andrea” (PB4), l’Ospedale di Ilia (PB5), l’Ospedale di Etolokarnania (PB6), l’Ospedale di Corfù (PB7), l’Ospedale di Zante (PB8), l’Ospedale di Cefalonia (PB9), l’Ospedale di Lefkada (PB10);
- Con Deliberazione n. 1254 del 04/08/2020, La Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione Puglia alla progettualità in qualità di soggetto capofila alla settima targeted call, dando mandato alla Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale di assicurare i successivi adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
 - In data 14 settembre 2020, attraverso procedura scritta, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia /Italia 2014-2020 ha approvato la proposta presentata dalla Regione Puglia per il progetto COOFHEA della durata di otto mesi;
 - Con nota prot. JS_270_2020 del 17/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma ha comunicato alla Sezione l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto- MIS code 5070059, per un importo complessivo di € 3.400.000,00 di cui € 1.700.000,00 di competenza della Regione Puglia – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;
 - Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
 - Il progetto COOFHEA mira all’implementazione ed allo sviluppo di una rete tra sistemi sanitari e ad attuare una comune strategia per il contrasto della pandemia COVID-19 attraverso: a) il rimborso di spese sostenute l’acquisizione di dispositivi medicali ed individuali per contrasto alla pandemia; b) realizzazione di attività di ricerca molecolare utilizzando approcci “omici”, con la finalità di identificare i meccanismi responsabili della diversa risposta dell’ospite all’infezione da SARS-CoV-2”; c) condivisione della piattaforma della Regione Puglia per il monitoraggio e l’assistenza clinica in remoto;
 - Tra i principali “work package” di attività previsti dal progetto vi sono interventi di ricerca molecolare sul COVID-19;

PRESO ATTO CHE

Il summenzionato progetto finanziato richiede la condivisione di indirizzi e strategie e la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione amministrativa e attuativa degli interventi programmati, risulta necessario procedere alla stipula di un accordo di cooperazione tra le parti a vario titolo coinvolte e beneficiari del progetto.

CONSIDERATO CHE

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “(. ..) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della



- disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
 - f) le pregresse esperienze in ambito di ricerca molecolare realizzate dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” con particolare riguardo alla molecola COVID-19. Tale esperienza gli consente di poter effettuare le attività di ricerca con un tempistica compatibile con quanto previsto dalla progettualità COOFHEA;
 - Le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le previsioni contenute *nell’application form* del progetto di cooperazione approvato e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti.
 - Le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, si impegnano a mettere a disposizione risorse umane e strumentali e ogni altra azione di competenza ritenuta utile per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto, di cui le Parti risultano beneficiarie.

VISTO

- l’articolo 15 della Legge n. 241/90;
- l’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

La Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale (di seguito semplicemente Sezione)-con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, n. 33-70121 (Codice Fiscale 80017210727), rappresentato dal Dirigente di Sezione, Dott. Domenico De Giosa, domiciliato per la carica



presso la sede della Sezione

E

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, N.1, Bari -70122 (Codice Fiscale 80002170720), legalmente rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Stefano Bronzini

Nel prosieguo, congiuntamente indicati come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto e finalità dell'Accordo di Cooperazione)

Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, concordano di cooperare nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea-CTE e nello specifico, in relazione al progetto "COOFHEA – COOPERATIO FOR HEALTH" per le seguenti finalità:

- a) realizzare gli interventi di ricerca descritti nell'*application form* del progetto approvato di cui le parti risultano beneficiarie;
- b) rispettare il cronoprogramma definito per ciascun intervento in coerenza con la durata e il *time planning* del progetto;
- c) eseguire tutte le azioni necessarie al raggiungimento dei target di spesa stabiliti dal Programma.

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse che formano parte integrante del presente Accordo- e degli obiettivi di cui all'art. 1, le parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi. In particolare:

1. La Sezione:

- definisce le priorità strategiche di attuazione delle attività;
- coordina il processo di attuazione delle attività, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale e nello specifico esegue il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi, ovvero quelli delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti le competenze della Sezione, per la migliore riuscita del progetto;

2. l'Università degli Studi di Bari:

- declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la realizzazione delle attività progettuali, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi a ciò funzionali;
- realizza gli interventi di cui risulta beneficiario nel rispetto del *time planning* del progetto e degli obiettivi relativi agli indicatori di realizzazione del Programma;
- esegue la rendicontazione della spesa realizzata, assicurando il raggiungimento dei target finanziari stabiliti;



3. Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati precedentemente all'attuazione ed all'esecuzione delle attività previste nell'*application form* del progetto, nel quale vengono individuati e definiti la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le azioni individuate, il crono programma, impegnandosi a garantire il livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali condivise.

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo, che entra in vigore decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività del progetto, come definito nei crono programmi e nell'*application form*.
2. Le Parti si danno atto e convengono che le attività dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nei suddetti documenti.

Art. 4

(Modalità di collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse, comprese quelle delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti le competenze della Sezione nel rispetto delle normative vigenti.
2. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le parti attiveranno risorse finanziarie a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione delle annualità di riferimento.

Art. 5

(Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi)

1. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà, previa rendicontazione degli stessi nel rispetto della disciplina del Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di quanto stabilito dai relativi regolamenti comunitari in materia.
2. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere di disponibile la documentazione relativa all'attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
3. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche e non penalmente rilevanti si procederà ad effettuare rettifiche finanziarie fino a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 6

(Recesso)

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso



l'inadempimento delle altre Parti, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.

Art. 7
(Comitato di attuazione)

1. Per l'attuazione del presente Accordo è costituito presso la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale della Regione Puglia, un Comitato di attuazione composto da:
 - per la Regione Puglia: dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, Dott. Domenico De Giosa, o proprio/i delegato/i;
 - per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro":
prof.ssa Nicoletta Resta, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
prof. Graziano Pesole, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica;
- e dal Responsabile Unico del Procedimento - Funzionario titolare dell'incarico di posizione equiparata a P.O. "Sostegno innovazione Governance regionale"
Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva;

2. Il Comitato provvede a:
 - svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento; -programmare e monitorare l'espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo. 3. Il Comitato è aperto alla partecipazione di altre Agenzie ed Enti partecipati della Regione per le materie di competenza.

Art. 8
(Referenti)

1. Le Parti possono nominare referenti delle attività di cui al presente Accordo, dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.

Art. 9
(Disposizioni generali e fiscali)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e approvata dai rispettivi organi deliberanti.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 /1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354



della Legge 23 dicembre 2005. n. 266 .

Art. 10

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Dirigente della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia
Sociale Lungomare N. Sauro, n. 33-70121-Bari

Dott. Domenico De Giosa

Tel: 0805402062

e-mail: d.degiosa@regione.puglia.it

pec: sic.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

b) per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro":

Piazza Umberto I, n. 1, 70121 Bari BA

e-mail: nicoletta.resta@uniba.it; graziano.pesole@uniba.it

pec: rettore@pec.uniba.it

*Per la Regione Puglia
Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale
Il Dirigente Dott. Domenico De Giosa*

*Per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Il Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini*

***Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.**